

COMUNE DI TERRAZZO

-PROVINCIA DI VERONA-

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
LA COMMISSIONE PERMANENTE
PER LA REDAZIONE E/O REVISIONE
DEI REGOLAMENTI COMUNALI
E PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO**

INDICE GENERALE

Art. 1 - FUNZIONI	pag. 3
Art. 2 - COMPOSIZIONE	“
Art. 3 - CONVOCAZIONE.	“
Art. 4 - MODALITA' DELLE SEDUTE	“
Art. 5 - DECADENZA DELLA COMMISSIONE	“
Art. 6 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI	pag. 4
Art. 7 - METODI E PROCEDIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTA.	“
Art. 8 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE	“

Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione Permanente incaricata di aggiornare lo Statuto Comunale e di redigere e/o esaminare i Regolamenti, ai sensi dell'art. 38, 6° comma, del D.Lgs. n°267/2000 (Testo Unico) e dell'art.19, 5° comma, dello Statuto Comunale.

Art.1 FUNZIONI

Alla commissione è affidato il compito di aggiornare lo Statuto e di redigere e/o riesaminare i Regolamenti Comunali, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale per la parte di sua competenza, anche sulla base delle segnalazioni dei singoli uffici comunali e di predisporre relazioni e proposte di merito da presentarsi al Sindaco.

Art.2 COMPOSIZIONE

La commissione è composta dai capigruppo consiliari, più n°4 consiglieri comunali, di cui n°1 assegnato alla minoranza, nominati dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con voto limitato ad uno.

Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, nell'ambito dei propri membri, la commissione nomina il Presidente ed un vice Presidente e ne dà comunicazione al Sindaco stesso.

Art.3 CONVOCAZIONE

La commissione è convocata dal suo Presidente e ogni qualvolta il Sindaco, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale lo ritenga necessario, e si riunisce di norma nella sede Municipale.

La convocazione deve avvenire con avviso recante l'ordine del giorno da recapitarsi a ciascun membro almeno cinque giorni prima, compresi i giorni festivi, della data della riunione e comunque la commissione, previo accordo unanime, può autoconvocarsi.

Art.4 MODALITA' DELLE SEDUTE

Le sedute della commissione non sono pubbliche e possono aver luogo con l'intervento di almeno la maggioranza dei componenti. Le sedute sono valide quando interviene la metà più uno dei componenti, tra cui il Presidente o il vice Presidente.

Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente, o in caso di assenza dal Vice Presidente, ad un componente della commissione.

All'ufficio segreteria spetta l'obbligo di conservare i verbali redatti sottoscritti dal Presidente o dal vice Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art.5 DECADENZA DELLA COMMISSIONE

La commissione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale.

Art.6
DECADENZA DEI CONSIGLIERI

Ciascun componente della commissione che, senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto.

Il Presidente è tenuto a comunicare al Sindaco dell'avvenuta decadenza.

Il sostituto sarà nominato in Consiglio Comunale mediante votazione a scrutinio segreto nella prima seduta utile secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2.

Se il componente decaduto è il Presidente, il Sindaco dovrà riconvocare la commissione per effettuare le nuove nomine.

Art.7
**METODI E PROCEDIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, RICERCHE ED
ELABORAZIONI DI PROPOSTA**

La commissione ha la possibilità di invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli assessori, organi associativi, funzionari e tecnici comunali responsabili dei vari servizi e funzioni e, anche, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti e qualsiasi altra persona competente nella materia specifica trattata. Questi ultimi convocati dal Sindaco dopo formale richiesta della commissione.

Gli organi ed uffici del Comune, degli Enti e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

Art.8
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

La commissione ogniqualvolta lo ritenga opportuno comunica i dati del suo lavoro al Consiglio Comunale, previa iscrizione all'o.d.g. degli argomenti da essa segnalati (art.19, 5° comma, dello statuto comunale).